



COMUNE DI CORRIDONIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

SETTORE BILANCIO – FINANZE e PATRIMONIO

Piazza Filippo Corridoni n. 8 – 62014 CORRIDONIA

Codice fiscale 00182490433

Partita I.V.A. 00111090437

Tel. 0733/439904

PEC: comunecorridonia@pec.it

AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" (RDO), SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, DI MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, ESCLUSE LE RETI DI DISTRIBUZIONE, UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE, E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'.

***PERIODO CHE VA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEI
SUDDETTI SERVIZI, PREVISTA PER IL
01 LUGLIO 2019 FINO AL 30 GIUGNO 2020***

CIG: ZA527E495A

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente DISCIPLINARE DI GARA contiene norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione della gara di affidamento dei servizi.

Si rimanda comunque a quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto in ordine agli obblighi ed alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

Il presente DISCIPLINARE DI GARA integra le prescrizioni del Bando relativo a "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP S.p.A. e relativi allegati. In caso di discordanza tra le prescrizioni, prevalgono quelle contenute nella documentazione redatta da questa stazione appaltante, in quanto essa è aderente alle specifiche necessità dei servizi oggetto di affidamento.

Articolo 1. STAZIONE APPALTANTE

- Comune di Corridonia con sede in Piazza Filippo Corridoni, 8 - 62014 Corridonia (MC), tel. 0733/439901, Codice Fiscale: 00182490433, Partita IVA: 00111090437, indirizzo pec: comunecorridonia@pec.it, sito web: www.comune.corridonia.mc.it.
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Adalberto Marani, Responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio - tel. 0733/439904 – 439342, e-mail: a.marani@comune.corridonia.mc.it, o ragioneria@comune.corridonia.mc.it, coadiuvato ai fini della gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà del Comune di Corridonia, da un soggetto esterno all'Ente qualificato di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), da individuare mediante separata procedura di affidamento dell'incarico.
- Responsabile del procedimento per la fase esecutiva del servizio di conduzione e di assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale, e del servizio di reperibilità: Geom. Roberto Paolorossi, istruttore direttivo presso il Settore Bilancio – Finanze - Patrimonio del Comune di Corridonia – tel. 0733/439904 - 439341 – e-mail: r.paolorossi@comune.corridonia.mc.it; oppure ragioneria@comune.corridonia.mc.it.

Adalberto Marani

Articolo 2. DETERMINA A CONTRATTARE

L'appalto è stato disposto con determinazione a contrattare n. 19/167 del 04/04/2019 emanata dal Responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio.

Articolo 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, ESCLUSE LE RETI DI DISTRIBUZIONE, UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CORRIDONIA E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ, secondo le modalità e le specifiche definite nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati allegati alla richiesta di offerta (RdO).

Articolo 4. DURATA DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto inizierà al momento dell'affidamento dei servizi in oggetto, previsto per il 01 luglio 2019, e scadrà in data 30 giugno 2020.

Il Comune, quale soggetto aggiudicatore contraente, si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui all'art. 106 comma 11, proroga tecnica per un periodo non superiore a quattro mesi, e comma 12, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/08/2012, n.135 e s.m.i..

Il luogo di esecuzione dell'appalto sono i locali dove sono installate le centrali termiche ed i relativi impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà del

DISCIPLINARE DI GARA

Comune di Corridonia.

Articolo 5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato per la durata contrattuale, a base di gara, è di Euro 16.395,00 (sedici-milatrecentonovantacinque/00), oltre all'IVA di legge (importo comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 200,00 (duecento/00), oltre I.V.A. di legge, non soggetti a ribasso), il quale è stato calcolato sulla base degli importi indicati nell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della possibile proroga prevista al precedente art. 4, risulta pari ad Euro 21.860,00 (ventunomilaottocentosessanta/00), al netto dell'IVA di legge.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza.

Pertanto, è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze D.U.V.R.I. e le schede ad esso allegate, con la determinazione dei relativi costi della sicurezza da "interferenza", che sono stati quantificati nell'importo di €. 200,00 (duecento/00), oltre IVA di legge.

Sono fatti salvi i costi per la sicurezza a carico del soggetto aggiudicatario contraente per l'ordinario svolgimento dei servizi, che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, devono essere obbligatoriamente indicati da ogni concorrente nell'offerta.

Articolo 6. DIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è diviso in lotti, in quanto è necessario assicurare la gestione unitaria dei servizi oggetto di appalto. L'affidamento consiste in un unico lotto avente il CIG. n. ZA527E495A.

Articolo 7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, sulla base del confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – sito web: www.acquistinretepa.it) mediante la procedura di RdO (Richiesta di offerta), senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del successivo comma 6 del citato art. 36, rivolta ai fornitori abilitati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, al bando "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)", in possesso anche dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara.

Criterio di aggiudicazione: Art. 95, comma 4, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 "Criterio del minor prezzo". L'aggiudicazione dell'appalto avviene a favore dell'operatore economico che abbia presentato il prezzo complessivo più basso, IVA esclusa, rispetto ai corrispondenti prezzi posti a base di gara indicati nell'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il prezzo espresso dall'operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso deve sostenere per l'esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione.

Il Comune, quale soggetto aggiudicatore, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua e conveniente, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale.

Il Comune procede all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Sono escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento e non firmate digitalmente dal legale rappresentante.

Anomalia: si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. In ogni caso ai fini della verifica della congruità dell'offerta trovano applicazione i commi 1 e 6, ultimo periodo, del citato art. 97.

Gli operatori economici concorrenti esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema ed a inviare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura.

Articolo 8. DOCUMENTI DI GARA

Costituiscono documenti di gara il presente DISCIPLINARE DI GARA ed il MODELLO DI DICHIARAZIONI, il CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE e le relative schede allegate, l'ATTESTATO DI

Roberto Morini

DISCIPLINARE DI GARA

PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, la SCHEDA DI OFFERTA 1, la SCHEDA DI OFFERTA 2, oltre alla documentazione generale allegata al Bando M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. relativo a "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)".

Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all'abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP S.p.A. per il bando "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)", così come specificato nel documento di dettaglio disponibile sulla piattaforma telematica:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. di avere preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia all'art. 85 del D. Lgs. n.159/2011.
 - 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,

Adolfo Morini

DISCIPLINARE DI GARA

- commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - fbis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - fiter) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel Casellario informatico;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti

Adolfo Berio Mariani

DISCIPLINARE DI GARA

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
- 6) che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 - 7) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
 - 8) (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- 1) l'esclusione e il divieto considerati al citato comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di soggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- 2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci.
- 3) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- 4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RdO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- 5) I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 6) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora vi siano state variazioni in ordine alle condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a Consip in fase di

Adalberto Morini

DISCIPLINARE DI GARA

abilitazione al MEPA o successiva conferma (esempio: nuovo amministratore, nuovi cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, nuove circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, etc.), il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le variazioni intervenute ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate, utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

In particolare, si precisa che:

- A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, ruolo/poteri)
 - Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
 - fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
 - eventuali misure di self cleaning adottate;
 - misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica.

- B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313/2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2. Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle altre ipotesi di esclusione sopra previste, qualora vi siano state variazioni in ordine alle condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a Consip in fase di abilitazione al MEPA o successiva conferma (esempio: nuove circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente, etc.) ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma

Adolfo Moravia

DISCIPLINARE DI GARA

non trovino applicazione relativamente alla presente procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 etc.), il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le ipotesi/variazioni intervenute ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale, descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate, utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

A tal proposito, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. l'operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- B. nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve presentare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;
- C. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve presentare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B.-4: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC.

N.B.-5: Nell'ipotesi di operatore economico appartenente a Stato estero, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 114.

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

1. Iscrizione – se dovuta – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza.

Nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

2. Abilitazione al Bando relativo a "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI

DISCIPLINARE DI GARA

(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP S.p.A. e relativi allegati.

c) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

1. avere effettuato – a regola d'arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della RdO ovvero entro i termini di scadenza di presentazione dell'offerta, i servizi oggetto di appalto, per un importo complessivo pari ad almeno Euro 20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
2. possedere i requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici di riscaldamento previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del suddetto decreto e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 (Certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento, oppure attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, nelle categorie OG11, impianti tecnologici, oppure OS28). Nella presente gara di appalto sono presenti impianti termici di riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.
3. possedere le abilitazioni previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti indicati nell'art.1, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
E' necessario inserire nei documenti richiesti dalla RdO MEPA apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei suddetti requisiti. L'Amministrazione appaltante può procedere in qualsiasi momento alla verifica di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'aggiudicatario, anche tramite accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. In caso di esito negativo della verifica, l'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D. Lgs. n. 50/2016, in materia di sanzioni penali e di esclusione dalla gara.

Antonio Moroni

Articolo 9.1. REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (RTI o ATI) E DEI CONSORZI ORDINARI DA COSTITUIRSI

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema MEPA:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
 - b) l'abilitazione al bando MEPA utilizzato nella presente RdO deve essere posseduta almeno dalla mandataria, fermo restando che ciascun operatore raggruppando/consorziando deve comunque possedere i requisiti per ottenere l'abilitazione al Bando MEPA;
 - c) il requisito di idoneità professionale di cui al punto b 1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
 - d) i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto c vanno posseduti e dichiarati da ciascun operatore raggruppando/consorziando nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
- requisito di cui al punto c1: deve essere posseduto dal raggruppamento, dall'associazione o consorzio ordinario nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.
 - requisito di cui al punto c2: deve essere posseduto dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile);
 - requisito di cui al punto c3: deve essere posseduto dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile).

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una ATI o RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo

DISCIPLINARE DI GARA

che occupa all'interno del raggruppamento o dell'associazione, sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Si precisa che nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI, ATI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

Articolo 9.2. REQUISITI DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 si precisa, a pena di esclusione, quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema MEPA:

- il consorzio deve possedere la necessaria abilitazione al MEPA come sopra specificato;
- il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- i requisiti per ottenere l'abilitazione al bando MEPA utilizzato nella presente RdO devono essere posseduti da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto b1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto c vanno posseduti e dichiarati nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
 - requisito di cui al punto c1: deve essere posseduto dal consorzio;
 - requisito di cui al punto c2: deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese indicate quali esecutrici nel loro complesso;
 - requisito di cui al punto c3: deve essere posseduto dal Consorzio o dalle imprese indicate quali esecutrici nel loro complesso.

NB: Relativamente ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti di carattere speciale posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell'art.47, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - vengono sommati in capo al consorzio.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una ATI o RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento o dell'associazione, sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 9.3. REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (RTI o ATI) E DEI CONSORZI ORDINARI COSTITUITI

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una ATI o RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento o dell'associazione sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 viene applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI o RTI costituite.

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 9.4. REQUISITI DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE E GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI o RTI per quanto compatibile.

Articolo 9.5. AVVALIMENTO

I requisiti di cui all'art. 9 lettere a), b) e c) del presente disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia la ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema MEPA, si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare, utilizzando preferibilmente gli schemi allegati al modello dichiarazioni ovvero – limitatamente alle ipotesi di seguito riportate – il DGUE:

- a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica la ditta ausiliaria (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa è possibile utilizzare il DGUE del concorrente – Parte II sezione C);
- b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta ausiliaria, con la quale egli attesta il possesso, in capo alla ditta ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa la ditta ausiliaria può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV sezione "a", Parte VI);
- c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta ausiliaria, con la quale il legale rappresentante (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante):
 - 1) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 2) attesta che la ditta ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario.

NB: Si evidenzia che - in conformità a quanto previsto dall'art. 46 comma 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – è possibile ricorrere all'avvalimento solamente nell'ipotesi in cui la ditta ausiliaria – in base ai requisiti prestati – abbia l'abilitazione al medesimo Bando MEPA richiamato nella RdO.

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, redatto in conformità all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve essere allegato in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del D. Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D. Lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Articolo 9.6. MANCANZA, INCOMPLETEZZA ED OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di tre giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della stazione appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Articolo 10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data Limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema.

La validità dell'offerta coincide con la "Data Limite Stipula Contratto" inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del presente Disciplinare di gara.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, oppure a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Corridonia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Corridonia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di Corridonia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

Articolo 11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePa, di seguito sinteticamente riportata:

- apertura delle buste "Documentazione amministrativa" ai fini dell'ammissione dei concorrenti; la

DISCIPLINARE DI GARA

Stazione Appaltante – terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di partecipazione previsti – comunica le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti;

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti e relativo esame delle stesse;
- esclusione delle offerte economiche non conformi alla normativa vigente in materia;
- formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, si procede alla valutazione della loro congruità.

Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, preso atto delle risultanze finali, si procede a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta più bassa risultata congrua.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, si procede direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto è aggiudicato all'operatore che formula l'offerta contenente il minore prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si procede all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua.

Articolo 12. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Per le ditte concorrenti è previsto l'obbligo di effettuare un sopralluogo presso i locali ove sono installati gli impianti termici di riscaldamento, nonché presso tutti i locali degli immobili serviti dalle centrali termiche, al fine di avere piena contezza della tipologia e della quantità degli elementi collegati alle centrali termiche. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte, mediante la piattaforma MEPA o all'indirizzo di posta elettronica certificata: comunecorridonia@pec.it, la richiesta di sopralluogo contenente l'indicazione del nome e del cognome e dei relativi dati anagrafici della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I concorrenti possono effettuare il sopralluogo degli impianti oggetto dei servizi da affidare nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Data e ora del sopralluogo sono comunicati dalla stazione appaltante a ciascun concorrente con almeno un giorno di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo assistito può essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto che effettua il sopralluogo, al termine dello stesso, deve richiedere che gli venga rilasciata una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'incaricato della stazione appaltante, recante la data e il numero di protocollo o altra modalità di individuazione dell'atto.

In caso di raggruppamento o associazione temporanea di imprese, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo assistito può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo assistito deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Per la definizione dei dettagli operativi del sopralluogo è possibile contattare i referenti di seguito indicati:

- Dott. Adalberto Marani – tel. 0733/439342;
- Geom. Roberto Paolorossi – tel. 0733/439341.

Articolo 13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITA' DELLE STESSE

Adalberto Marani

DISCIPLINARE DI GARA

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l'orario ed il termine perentorio indicato nella RdO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di e-procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA". Sono prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e sono aperte secondo la procedura prevista sul MEPA di CONSIP.

L'offerta è composta da due buste virtuali:

Articolo 13.1. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP nell'ipotesi di avvalimento, RTI, ATI e Consorzi– occorre allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione in formato elettronico, e precisamente:

- a) **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO** sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, con firma digitale;
- b) **DISCIPLINARE DI GARA e MODELLO DI DICHIARAZIONI** sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico, con firma digitale;
- c) **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) e relative schede allegate** sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico, con firma digitale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

La sottoscrizione del Capitolato Speciale di Appalto, del Disciplinare di gara e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e relative schede allegate equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione degli stessi.

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" occorre allegare, altresì, la seguente documentazione in formato elettronico e, precisamente:

1. Qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a CONSIP (in fase di abilitazione MEPA o successiva conferma) relativamente a fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, etc.), ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma non trovino applicazione relativamente alla presente procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 etc.), il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in cui si comunicano tutte le variazioni intervenute ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale, descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate.
NB: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC.
2. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale;
3. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico di avere acquisito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 14, con l'indicazione degli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di RTI o ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni);
4. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico di avere ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi del successivo art. 14, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di RTI o ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni);
5. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (se la garanzia è costituita in forma di fideiussione) di avere ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della

Adolfo Morini

DISCIPLINARE DI GARA

procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di ATI, RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;

6. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di RTI, ATI o Consorzi le comunicazioni sono inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
8. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione – se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti – a seguito dello svincolo della stessa;
9. (nel caso di avvalimento) **a pena di esclusione**, la documentazione prevista dal precedente articolo 9.5, secondo le modalità ivi riportate.

Nell'ipotesi di RTI o ATI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue:

- in caso di RTI o ATI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando;
- in caso di RTI o ATI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- in caso di RTI o ATI e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
- in caso di RTI o ATI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al contratto di rete; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI o RTI per quanto compatibile;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al gruppo; trova applicazione la disciplina prevista per le RTI o ATI per quanto compatibile.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file, con estensione .pdf, firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello allegato, eliminando le parti non utilizzate.

È possibile utilizzare – in alternativa al modello predisposto dalla stazione appaltante – il DGUE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico articolo dedicato al DGUE.

Articolo 13.1 DGUE (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora l'operatore economico non intenda

Adolfo Merello

DISCIPLINARE DI GARA

utilizzare il modello predisposto dalla stazione appaltante, la medesima accetta il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa" secondo le prescrizioni di seguito indicate.

In particolare, si evidenzia che, in alternativa al modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, il DGUE - debitamente firmato digitalmente dal concorrente (ovvero ausiliario nei casi consentiti) e reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate:

A) Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ad altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a CONSIP - in fase di abilitazione MEPA o successiva conferma - (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, eventuali misure di self cleaning adottate, etc.), ovvero qualora le dichiarazioni rese in fase di abilitazione o successiva conferma non trovino applicazione relativamente alla presente procedura (esempio: ipotesi di conflitto di interesse rilevante nella specifica procedura, divieto a contrattare con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 etc.),

- DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di RTI o ATI indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

- DGUE - Parte III sezione A: motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 a carico dei soggetti di cui all'art. 9 del presente disciplinare;
- DGUE - Parte III sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- DGUE - Parte III sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarati condanne, conflitti di interesse, risoluzioni contrattuali o fattispecie comunque incidenti sulla moralità professionale/integrità/affidabilità del concorrente, adozione di misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

NB: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC.

B) Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione):

- DGUE – Parte IV.

E' possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare, compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo - a pena di esclusione e non sanabile - di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento;

C) Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento con indicazione dell'impresa ausiliaria: DGUE del concorrente - Parte II sezione C);

D) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;

E) Dichiarazione Consorzziata per conto della quale il Consorzio partecipa: DGUE - Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;

DISCIPLINARE DI GARA

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare digitalmente un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il DGUE deve essere presentato separatamente e firmato digitalmente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III, IV e VI.

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13.2. BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve allegare a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica MEPA.

Nell'offerta economica, predisposta automaticamente dal sistema MEPA, l'operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto sui singoli prezzi posti a base di gara indicati nella Scheda di offerta 1 e nella Scheda di offerta 2, firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ed allegate, a pena di esclusione, nell'offerta economica.

Nell'offerta economica l'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione dalla gara, anche l'attestato di presa visione degli impianti termici di riscaldamento rilasciato dal Comune di Corridonia in sede di sopralluogo assistito, secondo quanto previsto dal precedente art. 12 del presente disciplinare.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere ed al netto dell'I.V.A.. Deve essere inserito il simbolo dell'euro. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, si ritiene valido l'importo in lettere.

Si precisa, a pena di esclusione, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- i prezzi offerti non possono essere pari a 0 (zero);
- nell'offerta economica devono essere indicati obbligatoriamente i costi aziendali relativi alla sicurezza, che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza, tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell'offerta non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica, nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori.

Adolfo Morini

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 13.3. COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (RTI), CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE E GEIE.

Si precisa quanto segue.

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) l'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento o associazione/consorzio ordinario da costituirsi;
- b) nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese e consorzi ordinari già costituiti:

- a) l'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento o associazione/consorzio ordinario costituito.

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) l'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f, del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) l'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g), del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) l'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere resa in analogia con quanto indicato per le ATI o RTI.

Articolo 14. GARANZIE

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte devono essere corredate, **a pena di esclusione (nella busta A - Documentazione amministrativa)**, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver costituito garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", nella misura del 2% dell'importo stimato del presente appalto pari ad Euro 16.395,00 (sedicimilatrecentonovantacinque/00), I.V.A. esclusa, da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- cauzione, che deve essere costituita in contanti presso la tesoreria del Comune di Corridonia. La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire esclusivamente mediante versamento in contanti oppure mediante bonifico da accreditare sul conto di tesoreria intestato al Comune di Corridonia tenuto presso il tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., filiale di Corridonia, codice I.B.A.N.: IT70E0311168890000000008665, con la causale "cauzione per affidamento servizio terzo responsabile impianti termici comunali e servizio di reperibilità - periodo 01/07/2019 - 30/06/2020". Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata nel conto di tesoreria comunale entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle

Adolfo Morici

DISCIPLINARE DI GARA

offerte;

- fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e tenuto conto – qualora il concorrente intenda presentare una garanzia provvisoria di importo ridotto – della disciplina sotto riportata relativa alle “ipotesi premianti”, si evidenzia che ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all'art. 93 secondo una delle modalità di seguito indicate:

1) presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (nella busta A Documentazione amministrativa):

- di avere costituito garanzia provvisoria, nella misura del 2% dell'importo stimato del presente appalto;
- di avere ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
- di avere ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte digitalmente dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che comprovano l'avvenuta costituzione della garanzia e l'assunzione dell'impegno a prestare garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Oppure

2) allegare la fideiussione (nella busta A – Documentazione amministrativa):

a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D. Lgs. 07 marzo 2005, n.82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

NB: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti 1) e 2) ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 – causa di esclusione.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria ed alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto “a cascata”, si precisa quanto segue:

Adelberto Mancini

DISCIPLINARE DI GARA

- 1) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 6) Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la stazione appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta presentata. Pertanto, è incamerata qualora non si dovesse addvenire alla stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo – nei casi di seguito indicati:

- qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatrici sono svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatrici della presente procedura di gara sono svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello di dichiarazioni, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria è svincolata solo a seguito della sottoscrizione del contratto.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una garanzia definitiva da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata ai fini dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

Adolfo Morini

DISCIPLINARE DI GARA

Il diritto di valersi della garanzia definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo di aggiudicazione del contratto, secondo il disposto dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

1) L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3) L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

4) L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

5) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

6) Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la stazione appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% viene svincolato secondo le modalità di cui all'art.103, commi 5 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa è tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Adolfo Mercuri

DISCIPLINARE DI GARA

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva deve avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 14.1. ULTERIORI PRESCRIZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (RTI o ATI) E CONSORZI

A) Garanzia provvisoria

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva deve essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dell'associazione o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione – intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'associazione, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di partecipazione in RTI o ATI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, l'associazione e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di consorzi, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento o Associazione Temporanea di Imprese (RTI o ATI) o Consorzio la garanzia provvisoria è svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello di dichiarazioni dalla ditta capogruppo/consorzio.

B) Garanzia definitiva

In caso di raggruppamenti o associazione temporanee di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva deve essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dell'associazione o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI o ATI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, l'associazione e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di consorzi, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

Articolo 15. FASI DELLA PROCEDURA

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte è effettuata, presso la residenza municipale sita a Corridonia (MC) – Piazza Filippo Corridoni, 8, secondo quanto indicato nel manuale d'uso del sistema di e - procurement per le Amministrazioni MePa – procedura di acquisto tramite RdO sul sito www.acquistinretepa.it.

In quella sede viene verificata la correttezza formale della documentazione pervenuta nella **Busta A**, viene esaminata la documentazione stessa e definito il procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio; se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva, consistente nell'apertura e verifica delle offerte economiche contenute nella **Busta B**, previa eventuale determinazione della soglia di anomalia secondo quanto indicato al precedente articolo 7; sulla base del risultato il sistema forma una graduatoria: in caso di parità si procede a sorteggio pubblico. Accertata la

Adolfo Morini

DISCIPLINARE DI GARA

regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente procede alla proposta di aggiudicazione a favore del partecipante collocatosi al primo posto in graduatoria.

La verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell'operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria, dallo stesso dichiarati, avviene d'ufficio mediante acquisizione della relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016 avvengono tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione.

Articolo 16. FINANZIAMENTO

Con fondi propri di bilancio.

Articolo 17. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo richiesta di proroga da parte della stazione appaltante, qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 18. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA GARA

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla gara deve essere formulata, entro il termine indicato nella RdO, tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione.

Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara sono comunicate ai concorrenti tramite l'area di Comunicazioni di cui sopra: le stesse costituiscono documentazione di gara al pari di quella elencata precedentemente.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, sono comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della stazione appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove sono reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito della gara è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corridonia <http://www.comune.corridonia.mc.it>.

In caso di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Articolo 19. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, composto dall'offerta dell'operatore economico abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle "Condizioni Generali di Contratto" e dal "Capitolato Tecnico di dettaglio" allegati al bando MePa relativo ai "SERVIZI" – Categoria di abilitazione "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)", oltre che dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune di Corridonia e costituita dal CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e dal DISCIPLINARE DI GARA, le quali prevalgono su quelle generali.

La stipula del contratto avviene attraverso la procedura informatica del MEPA e attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede sono gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Il contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR

Alberto Morici

DISCIPLINARE DI GARA

642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e deve avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 20. FORO COMPETENTE

Le controversie sono deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Macerata. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Articolo 21. ALTRE INFORMAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza della gara, di sospenderla, di annullarla e/o revocarla, di indire nuovamente e/o di non aggiudicare la gara motivatamente, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

2. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

3. Il subappalto non è ammesso.

4. La cessione del contratto non è ammessa.

5. Nel termine che viene indicato dal Comune di Corridonia, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare tutti i documenti eventualmente necessari per addivenire alla stipula del contratto e per l'esecuzione dei servizi.

6. Ove, nell'indicato termine l'operatore economico aggiudicatario non ottemperi alle richieste che sono formulate, il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta si riserva la facoltà di ritenere l'operatore economico aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

7. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti.

8. Per quanto non previsto nel presente DISCIPLINARE DI GARA, nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e nei documenti indicati ai precedenti articoli, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

9. La partecipazione alla procedura tramite MEPA non può far sorgere, in ogni caso, alcun diritto o aspettativa giuridica per gli operatori economici concorrenti. Pertanto, nessun compenso o rimborso può essere preteso per la partecipazione nel caso in cui, per sopravvenute circostanze o per cause di forza maggiore, non si dovesse procedere all'aggiudicazione dei servizi.

10. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

11. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona.

12. Si porta a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR UE) n. 2016/679, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono "trattati" per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corridonia con sede in Piazza Filippo Corridoni n. 8 – 62014 Corridonia (MC).

Articolo 22. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è individuato nella persona del Dott. Adalberto Marani, Responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio del Comune di Corridonia.

Il responsabile del procedimento per la fase esecutiva del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di riscaldamento, compreso l'acquisto di impianti termici di riscaldamento e/o di loro componenti, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale, è individuato nella persona del Dott. Adalberto Marani, Responsabile del Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio del Comune di Corridonia.

Il responsabile del procedimento per la fase esecutiva del servizio di conduzione e di assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici di riscaldamento, escluse le reti di distribuzione, ubicati negli edifici di proprietà comunale, e del servizio di reperibilità, è individuato nella persona del geom. Roberto Paolorossi, istruttore direttivo presso il Settore Bilancio – Finanze e Patrimonio del Comune di Corridonia.

Adalberto Marani

COMUNE DI CORRIDONIA - APPALTO STAGIONE 2019 – 2020

ELENCO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO, ESCLUSE LE RETI DI DISTRIBUZIONE, UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CORRIDONIA.

N.	IMPIANTI TERMICI di riscaldamento di potenza termica inferiore a 35 KW	potenza termica caldaia
1	Uffici Polizia Municipale – Piazza Filippo Corridoni	26
2	Ufficio Anagrafe – Piazza del Popolo	28
3	Asilo Nido (cucina P.S1) – Via Gioacchino Rossini	31
4	Museo casa natale Filippo Corridoni – Via Trincea delle Frasche, 29	29
5	Retropalco Teatro Comunale - "Giovan Battista Velluti" – Piazza del Popolo	24
6	Villa Fermani – Via Costantinopoli	34,8
7	Chiesa Santa Chiara – Via Oberdan	28
8	Spogliatoi Campo di calcio – Zona industriale - Via Enrico Mattei	22,6
9	Centro di Aggregazione Giovanile (P.S1) – Via Don Bosco	26
10	Centro diurno per Disabili "Il Ciclamino" – Contrada Massaccio	34,9
N.	IMPIANTI TERMICI di riscaldamento di potenza termica da 35 KW a 350 KW	potenza termica caldaia
1	Sede comunale – Piazza Filippo Corridoni	235
2	Distaccamento Sede comunale – Piazza del Popolo	115
3	I.P.S.I.A. Palestra – Via Sant'Anna	34+34= 68
4	Scuola Elementare + Centro Servizi Sociali – Via Sant'Anna	318
5	Asilo Nido – Via Gioacchino Rossini	34,8+34,8=69,6
6	Scuola Materna – Via Pier Paolo Bartolazzi	188,8+31,5= 220,30
7	Scuola Materna - Contrada Crocefisso	29+26= 55
8	Ampliamento Scuola Materna –Contrada Crocefisso	50
9	Scuola Elementare – Viale Martiri della Libertà	217
10	Casa di Riposo - Viale Italia	258,1
11	Palazzo Persichetti Ugolini (Biblioteca e Pinacoteca) – Piazza del Popolo	232
12	Palestra Comunale - Viale Italia	100
13	Teatro Comunale "Giovan Battista Velluti" - Piazza del Popolo	65
14	Centro di Aggregazione Giovanile (P.T.) – Via Don Bosco	72,6
15	Scuola Materna – Contrada Campogiano	55
16	Scuola Materna ed Elementare – Contrada San Claudio	167+116=283
17	I.P.S.I.A. Palestra – Via Sant'Anna	33,2+33,2= 66,4
N.	IMPIANTI TERMICI di riscaldamento di potenza termica superiore a 350 KW	potenza termica caldaia
1	Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "I.P.S.I.A." Aule + Laboratori + porzione Scuola Elementare – Via Sant'Anna	774+795= 1570
2	Scuola Media – Piazza Filippo Corridoni – Chiesa San Francesco - Piazza Filippo Corridoni	3x260= 780

Adolfo Moroni

